

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI MILITARI DEL COLLOCAMENTO
AL LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI E DELLA LEVA

II REPARTO -6^a DIVISIONE
Viale dell'esercito, 186- 00143 ROMA
Ex20^a Divisione- PERSOMIL

M G/GPREV/II/6/24205/20

25/05/2007.

All' ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA
ASSISTENZA VITTIME ARRUOLATE
NELLE FORZE ARMATE E FAMIGLIE
DEI CADUTI
Via A. Nobel,1
00034 COLLEFERRO (RM)

e.p.c.

Al GABINETTO DEL MINISTRO
1° Ufficio
Via XX Settembre
00100 ROMA
(prot. 1/17765/11.8.222/07ppdel 20/4/2007)

OGGETTO: Aviere FAEDDA Gianni nato a Sassari il 4/2/1976 deceduto il 08/09/2002.

Si riscontra la missiva di Codesta Associazione pervenuta per il tramite del Gabinetto del Ministro in data 03/05/ 2007.

Nel merito, pur essendo sicuramente non confutabile l'osservazione in essa contenuta circa la normativa invocata nell'istanza presentata dal legale delle parti (caso FAEDDA insieme a SERRA) della legge 308/81 e non del DPR 243/2006 cui lo scrivente ufficio ha fatto, invece, riferimento nella lettera pari numero di protocollo datata 26/1/ 2007, non muta nella sostanza la situazione.

In altri termini, ai sensi della legge 308/81 non è possibile riconoscere alcun beneficio ai familiari del compianto aviere FAEDDA Gianni non ricorrendone i presupposti oggettivi previsti dagli art. 5-6 della citata legge ovvero sia non ricorrendo la situazione di decesso avvenuto nell'adempimento del **dovere** in servizio di ordine pubblico o soccorso, nonché vigilanza ad infrastrutture civili o militari né tanto meno la situazione di decesso in attività di **servizio** per diretto effetto di ferite o lesioni conseguenti di natura violenta.

La scrivente ha esaminato, e fornito risposta, al legale di parte, tenendo informato Codesto Gabinetto, la richiesta formulata in nome e per conto del Sig. FAEDDA Sebastiano, padre del compianto aviere citato in oggetto, circa la possibilità o meno di applicare la normativa di cui al DPR 7/7/2006 n. 243, che costituisce allo stato attuale l'unica normativa, tra l'altro applicabile d'ufficio, che prevede una progressiva estensione dei benefici già normativamente regolati per le vittime del terrorismo, alle vittime del dovere, sussistendo comunque particolari condizioni oggettive e soggettive, condizioni indicate in maniera più analitica nell'art. 1 comma 563 e 564 della legge finanziaria 266/2005.

Nel caso specifico, da un punto di vista soggettivo il caso dell'aviere FAEDDA rientra tra le ipotesi previste dal comma 564 della precitata legge (coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidati o alle quali consegua il decesso) ma manca la situazione oggettiva ivi prevista della partecipazione a missioni di qualunque natura dentro e fuori dai confini nazionali le cui condizioni ambientali ed operative siano riconosciute come causa o concausa determinante dell'infermità.

Ad ogni buon fine si allega per l'associazione la lettera pari numero inviata a suo tempo allo Studio Legale Antonio SIFFU e per conoscenza al Gabinetto del Ministro.

**IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
DIRIGENTE
Dr. Luigi ZINNO**